

Roma, 10 aprile 2012



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Prot. 37/0006868

All' ANCE

All' ANISA

al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei  
Consulenti del Lavoro

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – estensione art. 3, comma 5, L. n. 68/1999 ad imprese in CIGS in deroga.

L'ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, l'ANISA e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro hanno avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla possibile estensione della disciplina prevista dall'art. 3 comma 5, L. n. 68/1999, relativa alla sospensione degli obblighi occupazionali nei confronti dei lavoratori disabili, oltre che in favore delle imprese in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) ex artt. 1 e 3 ss. L. n. 223/1991, anche in favore delle imprese che fruiscono dei benefici di cui alla CIGS in deroga.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Politiche dei Servizi per il Lavoro, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente, occorre evidenziare l'ambito applicativo della disposizione di cui all'art. 3, comma 5, della L. n. 68/1999, per enuclearne i parametri richiesti ai fini della fruibilità della sospensione degli obblighi per le assunzioni obbligatorie, nonché sottolineare la natura e la funzione assolta dagli ammortizzatori sociali, sia quelli contemplati dalla L. n. 223/1991 che quelli concessi in deroga alla stessa Legge.

La norma richiamata stabilisce una deroga all'obbligo di assunzione sancito per tutti i datori di lavoro privati. Tale deroga consente la sospensione dagli obblighi:

- per quelle imprese che versino in situazioni di crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione, intese queste ultime quali causali per la concessione dei benefici di cui alla CIGS (artt. 1 e 3, L. n. 223/1991);

- per l'ipotesi di aziende che abbiano stipulato contratti di solidarietà difensivi ex art. 1 della L. n. 863/1984;

- nonché per quelle aventi i requisiti richiesti ai fini dell'attivazione della procedura di mobilità, di cui al combinato disposto degli artt. 4 e 24 della medesima L. n. 223/1991.

La *ratio* di tale previsione, evidentemente, risiede nell'esigenza di dar modo alle imprese in questione di predisporre un piano di risanamento che, partendo dall'analisi puntuale delle cause che hanno determinato la crisi o l'esigenza di ristrutturazione della compagine societaria, individui il percorso da seguire per il mantenimento dei livelli occupazionali.

In altri termini, ai fini dell'ammissione delle imprese al beneficio della sospensione ex art. 3 comma 5, è necessario il riscontro del presupposto indefettibile rappresentato da una delle situazioni di crisi aziendale previste dalla norma stessa, tra le quali sono contemplate quelle che consentono l'attivazione della CIGS.

Di qui la regola fissata al comma 5 dell'art. 3 della L. n. 68/1999 in ordine alla temporaneità della sospensione, funzionalmente legata quindi alla *“durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale”*.

Dal tenore letterale delle disposizioni di cui sopra non si evincono riferimenti espliciti alle aziende che fruiscono, invece, di forme di integrazione salariale in deroga.

Ciò premesso, occorre tuttavia ricordare che il trattamento di CIGS in deroga, quale misura anti crisi è stato introdotto nel nostro ordinamento con Legge finanziaria n. 350/2003 (art. 3, comma 137) e per gli anni successivi il Legislatore ha predisposto appositi fondi sempre attraverso lo strumento della Legge finanziaria.

In linea con le argomentazioni sostenute e con le disposizioni normative richiamate, si ritiene pertanto possibile – muovendo dalla *ratio legis* e considerando le medesime problematiche che accomunano la concessione di ammortizzatori sociali in deroga e non – applicare la disciplina sulla sospensione degli obblighi di cui alla L. n. 68/1999 anche negli altri casi di attivazione di ammortizzatori sociali in deroga e in particolare nei casi di CIGS in deroga (con esclusione invece della CIGO in deroga), contratti di solidarietà stipulati sia ai sensi della L. n. 863/1984, esplicitamente richiamati dal Legislatore, ma anche ai sensi della L. n. 236/1993.

La *ratio* della possibile estensione della previsione in esame risiede, come sopra evidenziato, nella impossibilità temporanea, anche per le aziende ammesse alla concessione dei benefici “in deroga” di provvedere, durante il periodo necessario al risanamento interno ai fini della salvaguardia dell'organico aziendale, al corretto rispetto della copertura della quota d'obbligo.

In sostanza, le imprese in possesso del provvedimento amministrativo che riconosce la CIGS in deroga potranno beneficiare della sospensione degli obblighi afferenti al collocamento obbligatorio presentando apposita **comunicazione** ai sensi della dell'art. 4, comma 1, del D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333 mentre, in attesa dell'emanazione del provvedimento, potranno presentare **domanda** ai fini della sospensione temporanea dagli obblighi per un periodo non superiore a tre mesi rinnovabile una sola volta, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333, **purché nei limiti temporali connessi alla durata del piano di risanamento aziendale**, in relazione al singolo ambito provinciale interessato dalla predetta situazione, con riferimento ai lavoratori coinvolti e per la durata del trattamento che giustifica la sospensione.

IL DIRETTORE GENERALE  
(f.to Paolo Pennesi)

**DP**

ADB